

Udine, 21 maggio 2019

Maternità: prime istruzioni INPS sul congedo di 5 mesi dopo il parto

L'Inps, con il messaggio 6 maggio 2019 n. 1738, fornisce le prime istruzioni sulla facoltà di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto. Un tanto in attesa dell'emanazione di apposita circolare.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Conseguentemente la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità dal giorno successivo al parto e per i 5 mesi successivi.

Le madri che intendono avvalersi di tale facoltà la possono esercitare presentando domanda telematica di indennità di maternità spuntando la specifica opzione già con decorrenza 6 maggio 2019.

Termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e in ogni caso mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo)
- tramite Patronato;
- tramite Contact Center

Produzione documentazioni sanitarie

Le documentazioni sanitarie necessarie per poter usufruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte alla Sede competente INPS in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "*contiene dati sensibili*".

Tali domande non transiteranno in procedura "*Gestione Maternità*" fino all'emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti. Ciò significa che, nonostante la valida presentazione, le domande saranno temporaneamente non gestite, almeno fino a quando l'Inps non fornirà ulteriori indicazioni.

Accorgimenti del datore di lavoro in attesa della gestione delle domande all'INPS

Il datore di lavoro, al fine di evitare sanzioni di tipo penale per violazione dell'obbligo di astensione, dovrà accertarsi che la domanda sia stata presentata prima della fine del settimo mese di gravidanza e verificare la sussistenza e la completezza della relativa certificazione del medico, anch'essa rilasciata entro il settimo mese.

(Fonti: Messaggio INPS 6 maggio 2019 n. 1738)